

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza R.E. "ALL RISKS ENERGIA SOLARE 01/19"

Il presente documento è stato redatto in data 01/01/2019
ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2017 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 729.529.712, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 583.705.626.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 424.976.542 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 918.359.447, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 191.239.444 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 915.256.915 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 216,1%.

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE I - DANNI DIRETTI	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore) nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento improvviso ed accidentale. Altresì è possibile attivare ulteriori estensioni di garanzia che in polizza sono indicate con apposite garanzie dedicate che consentono di personalizzare ulteriormente la tua copertura assicurativa.
SEZIONE II - DANNI INDIRETTI	L'Impresa indennizza le perdite di profitto che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro, indennizzabile a termini della Sezione I - Danni Diretti, che abbia colpito il Macchinario ubicato nel luogo indicato sul frontespizio di polizza, sempre che: <ul style="list-style-type: none">• il macchinario sia collegato alla rete;• il macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore.
SEZIONE III - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO	L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario del Macchinario assicurato, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà delle macchinario assicurate in polizza. L'assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.

AVVERTENZA: Per ciascuna delle sezioni sopra descritte l'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente (e previste in polizza).

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO

SCONTO POLIENNALITÀ	Il premio del presente contratto tiene conto dello sconto per poliennalità.
PENALE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL'ACCORDO	Non prevista.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE I - DANNI DIRETTI	<p>Altresì è possibile estendere la copertura assicurativa relativa alla presente sezione a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fenomeno elettrico: l'Impresa si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali derivanti da "Fenomeno Elettrico" al macchinario assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l'uso cui è destinato.• Guasti macchine: l'Impresa si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali derivanti da "Guasto alle Macchine e Fenomeno Elettrico" al macchinario assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l'uso cui è destinato• Ricorso terzi: l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro al Macchinario assicurato, indennizzabile a termini della presente Sezione I – Danni Diretti.• Furto: a parziale deroga della Sezione I - Danni Diretti, l'Impresa risponde dei danni derivanti da Furto. <p>È condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato.</p>
----------------------------------	---



Che cosa NON è assicurato?

RISCHI ESCLUSI SEZIONE I - DANNI DIRETTI	<p>Sono esclusi i danni cagionati ai seguenti beni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;3) eruzione vulcanica, maremoto, bradisismo, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, valanghe e slavine;4) dolo e colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;5) inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;6) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del "macchinario"; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;7) qualsiasi tipo di danno indiretto (se non quanto previsto nell'apposita SEZIONE II – DANNI INDIRETTI, qualora attivata mediante indicazione della relativa somma assicurata e corresponsione del relativo premio);8) difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza;9) eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore;10) guasti meccanici, elettrici ed elettronici del "macchinario" (se non quanto previsto nelle apposite Condizioni Aggiuntive – "1 - FENOMENO ELETTRICO" o "2 - GUASTI MACCHINE", qualora attivata/e mediante indicazione della/e relativa/e somma/e assicurata/e e corresponsione del/dei relativo/i premio);11) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;12) montaggio, smontaggio, manutenzione di "macchinario";13) errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;14) deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione,
---	---

	<p>deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;</p> <p>15) aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi/ordinanze;</p> <p>16) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di "macchinario";</p> <p>17) difetti di rendimento;</p> <p>18) a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze;</p> <p>19) lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;</p> <p>20) malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti informatici; ma ciò tuttavia non escluderà l'indennizzabilità dei danni e/o perdite conseguenti a tali eventi alla proprietà assicurata;</p> <p>21) inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;</p> <p>22) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, muffa, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione;</p> <p>23) maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;</p> <p>24) da impiego di esplosivi in genere;</p> <p>25) furto, rapina (se non quanto previsto nell'apposita Condizione Aggiuntiva 4 - FURTO qualora attivata mediante indicazione della relativa somma assicurata e corresponsione del relativo premio), ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita.</p> <p>Sono inoltre esclusi i danni subiti o provocati:</p> <p>26) a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;</p> <p>Proprietà e beni esclusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione; 2) cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione; 3) linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione del Macchinario; 4) pannelli "stand alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali.
<p>RISCHI ESCLUSI SEZIONE II – DANNI INDIRETTI</p>	<p>Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione sono esclusi i danni:</p> <p>L'Impresa non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività derivanti da un sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione I – Danni Diretti della presente polizza, causato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere; • mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività; • difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità; • da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti; <p>L'Impresa non risponde inoltre di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • penali o indennità o multe dovute a terzi; • giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato; <p>L'Impresa non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; • revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; <p>Sono inoltre escluse le perdite dovute a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; • atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere; • difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese; • mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

<p>SEZIONE III - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSI- CURATO</p>	<p>Non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) se conviventi: il coniuge/more uxorio, i parenti e gli affini dell'Assicurato; b) quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi; c) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso. <p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> d) da furto; e) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; f) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione del fabbricato su cui sono installati i Macchinari; g) comunque determinati dall'azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell'amianto; h) da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; i) da detenzione o impiego di esplosivi; j) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; k) a cose altrui derivanti da incendio dei Macchinari dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto all'art. C.A. 3 – RICORSO TERZI della Sezione I - Danni Diretti; l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività commerciali, industriali, artigianali, agricole o di servizio; m) da mancata produzione di energia da rivendere a terzi; n) alle opere ed alle cose sulle quali è installato il Macchinario assicurato; o) di qualunque tipo o natura derivanti dall'impiego, utilizzo e/o riconducibili all'utilizzo del Macchinario assicurato; p) derivanti direttamente o indirettamente da campi elettromagnetici.
---	--



Ci sono limiti di copertura?

<p>Sono previste le seguenti Esclusioni</p>	<p>SEZIONE I - DANNI DIRETTI</p> <p>In nessun caso l'Impresa pagherà importo superiore a quello specificatamente indicato sul frontespizio di polizza.</p> <p>Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, ascrivibile alla presente Sezione, che avvenga nel corso del periodo di assicurazione di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile ai termini di polizza, con il minimo di Euro 500, salvo ove diversamente convenuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Relativamente ai danni materiali diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di un fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia. L'impresa non indennizzerà somma superiore al 50% della somma assicurata nella partita "Macchinario". 2) Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da: vento e cose da esso trasportate, l'Impresa non indennizzerà somma superiore al 80% della somma assicurata nella partita "Macchinario". 3) Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da grandine, sovraccarico neve, l'Impresa non indennizzerà somma superiore al 80% della somma assicurata nella partita "Macchinario". 4) Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da franamento e smottamento del terreno, l'Impresa non indennizzerà somma superiore al 50% della somma assicurata nella partita "Macchinario" con il massimo di 200.000 euro per sinistro e anno assicurativo. 5) Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da alluvione, inondazione e allagamento, l'Impresa non indennizzerà somma superiore al 50% della somma assicurata nella partita "Macchinario". 6) Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti dolosi di terzi, l'Impresa non indennizzerà somma superiore al 80% della somma assicurata nella partita Macchinario".
<p>SEZIONE II - DANNI INDIRETTI</p>	<p>Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia corrispondente a 72 (settantadue) ore dalla denuncia del sinistro.</p>

SEZIONE III - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSI- CURATO	Sono previsti specifici limiti di tolleranza, limiti di indennizzo e/o l'applicazione di detrazioni (scoperti o franchigie) che rappresentano importi che restano a carico dell'Assicurato e vengono indicati all'interno di ogni singola clausola aggiuntiva, e sono concordati preventivamente tra le parti ed espressamente riportati in polizza.
--	--



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa; darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza; fare, nei cinque giorni successivi, se il sinistro riguarda la garanzia furto o se è di sospetta origine dolosa, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa; conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. <p>Assistenza diretta / in convenzione</p> <p>Non sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Non sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione.</p> <p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 C.C.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.</p>
Obblighi dell'Impresa	<p>Pagamento del sinistro</p> <p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.</p> <p>Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi di dolo o colpa grave del Contraente o dall'assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.</p> <p>Limitatamente alla SEZIONE DANNI INDIRECTI, ad integrazione di quanto sopra indicato:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'Impresa si impegna, salvo quanto previsto alla condizione c) a seguire, a versare all'assicurato l'importo dovuto in base alla presente sezione relativo all'interruzione dell'attività operativa, trenta giorni dopo la determinazione (accordo) finale dell'importo dovuto. L'Assicurato potrà, trenta giorni dopo che l'Impresa avrà ricevuto debita notifica della perdita dell'interesse assicurato e avrà riconosciuto la propria responsabilità, come richiedere come pagamento/i anticipato/i l'importo/gli importi minimo/i che l'Impresa concorderà come pagabile/i. L'Impresa sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo definito al punto a) di cui sopra nel caso in cui: <ol style="list-style-type: none"> esistano dubbi circa il diritto dell'assicurato all'indennizzo, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto quando l'assicurato fornirà la prova necessaria o l'Impresa accetterà la responsabilità; a seguito di qualsiasi perdita o danno ovvero di interferenze o interruzioni dell'attività assicurata, siano state avviate indagini dell'Autorità competente nei confronti dell'assicurato, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l'assicurato verrà condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di indennizzo in base alla presente polizza assicurativa, la copertura contemplata dalla presente sezione non avrà effetto.



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Modalità pagamento Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete. - Frazionamento 3% di aumento per il frazionamento semestrale; 4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale; 5% di aumento per il frazionamento trimestrale. - Adeguamento È previsto l'adeguamento del contratto in funzione dell'indicizzazione prevista dall'ISTAT tranne nel caso che si sia optato per il pagamento in unica soluzione.
Rimborso	In caso di recesso anticipato da parte dell'Impresa rispetto alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio, il rateo di premi non goduto sarà rimborsato, al netto delle imposte, al Contraente da parte dell'Impresa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Destinato a tutte le aziende di tipo industriale e commerciale di dimensioni medio grandi che desiderano tutelare i propri beni dai danni derivanti da incendio e da altre tipologie di rischi, anche da danni indiretti.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al **20,33%**.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 – 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>- Arbitrato</p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.</p> <p>Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.</p> <p>In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contattare il numero verde 800.016611; • inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@vittoriaassicurazioni.it.
<p>Reclami IVASS</p>	<p>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <ol style="list-style-type: none"> c. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e della quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; d. i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; e. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma;

	<p>f. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia.</p> <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.